



Regolamentazione delle professioni nel settore del

Lavoro sociale

Data

Settembre 2016, ultimo aggiornamento settembre 2017

Introduzione

In virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC¹), i cittadini dell'UE possono far riconoscere le loro qualifiche professionali se la professione che sono abilitati ad esercitare nel loro Paese d'origine è regolamentata in Svizzera.

La presente nota informativa spiega qual è la regolamentazione svizzera nel settore in questione. Per «regolamentazione della professione» si intendono tutte le condizioni formative che devono essere soddisfatte per poter esercitare una determinata professione. Ciò significa che una professione regolamentata può essere esercitata solo da chi è in possesso di una formazione specifica, definita all'interno del sistema formativo svizzero. I professionisti stranieri che intendono esercitare una professione regolamentata in Svizzera devono pertanto chiedere il riconoscimento delle loro qualifiche.

Il titolare di qualifiche professionali estere che intende esercitare un'attività diversa da quelle descritte in questa nota informativa (ossia una professione non regolamentata) è libero di farlo senza dover chiedere alcun riconoscimento. In questo caso la probabilità di trovare un impiego o, per i liberi professionisti, di ottenere dei mandati, dipende unicamente dalla situazione sul mercato del lavoro.

Le particolarità della procedura per i **prestatori di servizi** (diversa da quella applicata a chi intende stabilirsi durevolmente in Svizzera) sono descritte alla fine del presente documento.

I. Basi giuridiche nel settore del lavoro sociale

Il presente documento intende informare in merito alla regolamentazione svizzera per l'esercizio delle professioni nel settore del lavoro sociale. Sono esclusi altri settori come l'insegnamento prescolastico, l'insegnamento specializzato, la psicomotricità o la logopedia.

Stando alle informazioni in possesso della SEFRI, esistono tre settori in cui il lavoro sociale è regolamentato.

¹ Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, RS 0.142.112.681.

1 Istituti d'educazione

In base alla legislazione federale, per avere diritto ai sussidi, gli istituti per fanciulli, adolescenti e giovani adulti (istituti d'educazione) devono impiegare fra il personale che esplica un'attività pedagogica almeno tre quarti di professionisti con una formazione riconosciuta². In altri termini, **un quarto del personale può non disporre di una qualifica o essere assunto in base a un diploma estero non riconosciuto**. Spetta all'istituto stabilire se ha ancora dei posti di lavoro rientranti nella percentuale non sottoposta all'obbligo di possedere un titolo di studio.

Sono riconosciute le formazioni seguenti³:

- a. una formazione parallela all'impiego iniziata o conclusa nell'ambito del lavoro sociale (educazione specializzata, assistenza sociale, animazione socioculturale) in una scuola specializzata superiore o in una scuola universitaria professionale;
- b. una formazione universitaria completa adeguata alla funzione nell'istituto d'educazione o una formazione equivalente con, dopo la conclusione degli studi, un'attività professionale educativa specifica di almeno sei mesi come educatore svolta presso un'istituzione.

Le direttive dell'Ufficio federale di giustizia forniscono maggiori informazioni sui titoli richiesti⁴. Occorre aver conseguito un diploma in lavoro sociale presso una scuola specializzata superiore (SSS) o una scuola universitaria professionale (SUP) nel campo dell'educazione specializzata, dell'assistenza sociale o dell'animazione socioculturale. Per coloro che hanno concluso studi universitari nei settori affini al lavoro sociale (pedagogia curativa, pedagogia, psicologia, sociologia) e sono in possesso di una licenza, di un bachelor o di un master, è richiesta un'esperienza professionale di sei mesi in qualità di educatore in un istituto.

2 Lavoro negli istituti sociali per fanciulli, adolescenti e adulti

In virtù del diritto intercantonale⁵, gli istituti sociali che accolgono persone con bisogni particolari in materia di cure e assistenza devono impiegare una certa percentuale di personale qualificato⁶. In altri termini, **una parte del personale può non disporre di una qualifica o essere assunta in base a un diploma estero non riconosciuto**. Spetta all'istituto stabilire se ha ancora dei posti di lavoro rientranti nella percentuale non sottoposta all'obbligo di possedere un titolo di studio.

La convenzione intercantonale comprende diverse categorie di istituti, ognuna con requisiti specifici in materia di qualifiche professionali:

- settore A: istituti a carattere residenziale per bambini e adolescenti. In questo settore almeno due terzi del personale socio-pedagogico impiegato dispone di una formazione conclusa in lavoro sociale (pedagogia sociale, lavoro sociale, animazione socioculturale oppure pedagogia o psicologia) conseguita presso una SSS, una SUP o un'università cantonale.

² Art. 1 cpv. 2 lett. f dell'ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM, RS 341.1).

³ Art. 3 OPPM.

⁴ Direttive del 1° gennaio 2012 sui sussidi, disponibili su www.bj.admin.ch.

⁵ Convenzione intercantionale del 13 dicembre 2002 per le istituzioni sociali (CIIS, disponibile su www.ciis.ch, non tradotta in italiano).

⁶ Directives-cadre CIIS relatives aux exigences de qualité du 1^{er} décembre 2005.

- settore B: istituti per invalidi adulti, a loro volta suddivisi in:
 - laboratori, dove almeno la metà del personale ha conseguito un diploma riconosciuto a livello federale nel settore sociale o sanitario o un diploma riconosciuto a livello intercantonale nel settore dell'assistenza oppure un perfezionamento in questi settori;
 - residenze, altre forme di alloggio collettivo e centri diurni, dove almeno la metà del personale di assistenza ha conseguito un diploma riconosciuto a livello federale nel settore sociale o sanitario o un diploma riconosciuto a livello intercantonale nel settore dell'assistenza.

Per questo settore viene richiesto un attestato federale di capacità (AFC) di operatore socioassistenziale AFC o di operatore sociosanitario AFC⁷.

- settore C: i requisiti per questo settore non riguardano le qualifiche dei professionisti del lavoro sociale.
- settore D: per questo settore la convenzione rimanda ai requisiti cantonali che – stando alle informazioni in possesso della SEFRI – non prevedono criteri specifici per le qualifiche professionali.

3 Strutture per l'accoglienza diurna della prima infanzia

La legislazione di numerosi Cantoni prevede che il personale attivo nell'accoglienza diurna di bambini (accoglienza diurna prescolastica e parascolastica, mamme diurne) disponga di precise qualifiche professionali.

A titolo di esempio citiamo il **Cantone di Vaud**⁸, dove il personale di una struttura di accoglienza collettiva diurna del livello prescolastico deve possedere uno dei seguenti titoli di studio:

- diploma SSS di educatore/trice dell'infanzia;
- diploma SUP in lavoro sociale;
- AFC di operatore socioassistenziale;
- per i bambini dai quattro anni: diploma per l'insegnamento pubblico prescolastico riconosciuto dall'autorità cantonale competente o dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).

Il direttore deve possedere un titolo SSS o SUP, vantare un'esperienza professionale in campo educativo di quattro anni dopo il conseguimento del titolo e intraprendere una formazione specifica riconosciuta dal Cantone di Vaud.

Per garantire una prestazione di qualità nel campo dell'educazione, le strutture di accoglienza della prima infanzia nel **Cantone di Ginevra**⁹ devono impiegare personale qualificato. La composizione del personale che si occupa dei bambini deve rispettare la seguente proporzione:

- 60% di educatori dell'infanzia dipl. SSS; e
- 40% di operatori socioassistenziali AFC.

⁷ *Aide à l'interprétation de la CSOL CIIS sur les exigences de qualité concernant le personnel d'institutions pour personnes invalides adultes*, disponibile su www.ciis.ch.

⁸ *Loi sur l'accueil de jour des enfants (LAJE, RS/VD 211.22), et directives pour l'accueil de jour des enfants*, disponibili sul sito www.vd.ch/oaje.

⁹ *Loi sur les structures d'accueil de la petite enfance et sur l'accueil familial de jour, RS/GE J 6 29 et règlement sur les structures d'accueil de la petite enfance et sur l'accueil familial de jour, RS/GE J 6 29.01.*

Inoltre, i responsabili della direzione pedagogica di una struttura di accoglienza della prima infanzia con prestazioni estese¹⁰ devono possedere un diploma di formazione professionale superiore o universitario nei settori educazione della prima infanzia, psicopedagogia, lavoro sociale o salute pubblica (*santé publique/communautaire*), con almeno cinque anni di esperienza professionale, di cui due in una struttura di accoglienza della prima infanzia.

I responsabili pedagogici di una struttura con prestazioni ristrette¹¹ devono possedere un titolo professionale del livello terziario riconosciuto equivalente al diploma di educatore della prima infanzia del Cantone di Ginevra e almeno due anni di esperienza in una struttura per la prima infanzia.

È inoltre richiesta la frequenza di formazioni brevi, di circa 20 ore, per l'accoglienza familiare diurna.

Nel **Cantone di Zurigo**¹² gli asili nido (*Kinderkrippe*) assicurano l'accoglienza dei bambini fino all'età della scuola dell'infanzia (*Kindergarten*). In seguito e fino ai 12 anni l'assistenza è fornita dall'accoglienza del doposcuola (*Kinderhort*).

Nei nidi¹³ i bambini sono suddivisi in gruppi di 11 bambini al massimo e per ogni gruppo deve essere presente almeno una persona formata. A seconda dell'età, del numero e del profilo dei bambini, in alcuni momenti è richiesta la presenza di una seconda persona formata. Per «persona formata» si intende una persona che ha conseguito uno dei seguenti titoli di studio:

- AFC di operatore socioassistenziale con indirizzo assistenza all'infanzia;
- diploma SSS di educatore/trice dell'infanzia.

Se abbinati a conoscenze specialistiche (*Fachwissen*) e ad un'esperienza professionale, sono accettati anche i seguenti professionisti:

- operatori socioassistenziali AFC con un indirizzo diverso da quello dell'infanzia;
- titolari di un diploma universitario in pedagogia;
- infermieri;
- psicologi con indirizzo infanzia o adolescenza;
- educatori specializzati, logopedisti o psicomotricisti;
- operatori socioassistenziali AFC secondo il diritto anteriore;
- professionisti del lavoro sociale SUP o con un titolo universitario;
- educatori sociali SUP o SSS;
- animatori socioculturali SUP.

Per occupare un posto direttivo occorre inoltre disporre di conoscenze nella gestione del personale e nella gestione d'impresa; è accettato l'attestato professionale Capo equipe in istituzioni sociali e medico-sociali o « Weiterbildungen, die mit dem Zertifikat Leadership der Schweizerischen Vereinigungen für Führungsausbildung (SVF) abschliessen » [« formazioni continue che si concludono con il certificato Leadership dell'Associazione svizzera per la Formazione nella Conduzione (ASFC) »].

¹⁰ Prestazione estesa: orario di apertura settimanale minimo di 45 ore comprensivo di pranzo e apertura annuale di almeno 45 settimane (art. 14 cpv. 1 del regolamento cantonale).

¹¹ Prestazione ristretta: rientrano in questa categoria gli istituti che non soddisfano le tre condizioni (cumulative) di cui alla nota 10.

¹² *Verordnung über die Bewilligungen im Bereich der ausserfamiliären Betreuung, LS/Z 852.23.*

¹³ *Richtlinien über die Bewilligung von Kinderkrippen*, disponibili su www.ajb.zh.ch.

Una struttura per il doposcuola¹⁴ può ospitare un massimo di 22 bambini e deve sempre essere presente un professionista qualificato che disponga di uno dei seguenti titoli di studio:

- diploma SUP in lavoro sociale;
- «*Heimleiterin oder Heimleiter (Höhere Fachschule)*»;
- diploma SUP o SSS di educatore sociale;
- bachelor ZHdK (SUP delle arti del Cantone di Zurigo) nell'insegnamento dell'arte e del design;
- diploma riconosciuto di docente scolastico;
- diploma accreditato di insegnante di doposcuola;
- diploma accreditato di assistente di doposcuola;
- AFC di operatore socioassistenziale AFC e titoli equivalenti, come diploma SSS di educatore/trice dell'infanzia, AFC di operatore socioassistenziale secondo il diritto anteriore, ecc.

Sono inoltre validi tutti i titoli riportati nelle direttive per gli asili nido.

Il **Cantone di Berna** disciplina la gestione delle strutture di accoglienza della prima infanzia¹⁵ (*garderie*). Sono richiesti l'AFC di operatore socioassistenziale (indirizzo assistenza all'infanzia) e un'esperienza professionale nel settore dell'assistenza all'infanzia. Il personale deve essere qualificato, aver conseguito l'AFC di operatore socioassistenziale (indirizzo assistenza all'infanzia) o un titolo equivalente.

Le persone senza formazione in campo pedagogico o socio-pedagogico devono disporre di competenze ed esperienza nell'assistenza all'infanzia.

Nel Cantone **Ticino** la qualità e il funzionamento degli Asili Nido è assicurata dalla Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie¹⁶) ed il relativo regolamento (Regolamento della Legge per le famiglie¹⁷).

Il Direttore deve essere una persona idonea ai sensi dell'art. 15 OAMin e al beneficio di una formazione terziaria in ambito pedagogico o sociale, oppure sanitaria con specializzazione in prima infanzia. Egli deve disporre di un'esperienza di almeno 2 anni maturata negli ultimi 5 anni nel campo educativo, di cui uno nel settore dell'infanzia. Per i nidi dell'infanzia che effettuano prestazioni parziali (chiusura durante i pasti, prestazioni limitate a certe fasce d'età, numero contenuto di ospiti) la direzione può essere assunta da una persona con formazione di secondario II professionale in ambito pedagogico o sociale, oppure sanitaria con specializzazione in prima infanzia.

L'équipe educativa deve disporre di una persona con formazione di livello secondario II professionale in ambito pedagogico o sociale, oppure sanitaria con specializzazione in prima infanzia ogni ulteriori tre unità.

Anche in **altri Cantoni** possono esservi condizioni analoghe a quelle elencate finora; rimandiamo ai siti Internet dei servizi cantonali preposti alla protezione dell'infanzia¹⁸.

¹⁴ *Richtlinien über die Bewilligung von Kinderhorten*, disponibili su www.ajb.zh.ch.

¹⁵ *Ordonnance sur les prestations d'insertion sociale* (OPIS, RS/BE 860.113).

¹⁶ RS/TI 6.4.2.1.

¹⁷ RS/TI 6.4.2.1.1.

¹⁸ A titolo d'esempio, nel Cantone dei **Grigioni** esistono direttive di qualità per asili nido: www.dvs.gr.ch > Servizi > Uffici > Ufficio del servizio sociale > Servizi > Famiglia, bambini e giovani > Assistenza ai bambini > Direttive per l'autorizzazione; anche nel Cantone di **Friburgo** esistono direttive in merito: <http://www.fr.ch/sej/fr/pub/extrafamilial/extrascolaire/documentation.htm#100958>, mentre il Cantone di **Lucerna** dispone di direttive non vincolanti: https://kinderbetreuung.lu.ch/Angebotstypen/at_kita/qualitaetskriterien.

II. Particolarità per cittadini dell'UE/AELS che intendono prestare i loro servizi in Svizzera

Principio di base

In virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), i professionisti legalmente domiciliati nell'UE/AELS possono prestare i loro servizi in Svizzera senza dovervisi stabilire in modo permanente. La durata della prestazione di servizi non può eccedere i 90 giorni per anno civile.

Se la professione che intendono esercitare è regolamentata, possono beneficiare di una procedura accelerata per la verifica delle loro qualifiche professionali. Tale procedura è disciplinata nella direttiva 2005/36/CE¹⁹ e nella LDPS²⁰. I prestatori di servizi devono procedere alla **dichiarazione obbligatoria alla SEFRI prima di svolgere il servizio**²¹.

Altri obblighi

In ogni caso, coloro che intendono fornire servizi **devono notificarlo anche alla Segreteria di Stato della migrazione** (www.sem.admin.ch > Entrata & Soggiorno > Procedura di notifica per attività lucrativa di breve durata). Tale obbligo vale anche per le attività non regolamentate.

Cosa si intende per «prestazione di servizi»?

Per «prestazione di servizi» si intende un'attività economica – indipendente o svolta senza che sia stato previamente stipulato un contratto con un datore di lavoro svizzero – di carattere temporaneo (limitata a 90 giorni lavorativi per anno civile) e svolta in Svizzera dietro remunerazione da una persona domiciliata in un Paese dell'Unione europea o dell'AELS. Per maggiori informazioni rimandiamo al sito Internet della SEFRI, dove il concetto in questione è spiegato più in dettaglio.

Chi non è prestatore di servizi ai sensi dell'ALC non può beneficiare della procedura di verifica accelerata, ma deve richiedere il riconoscimento delle sue qualifiche conformemente a quanto previsto al Titolo III della direttiva 2005/36/CE, rivolgendosi all'autorità competente.

¹⁹ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22, nella versione in vigore secondo l'Accordo sulla libera circolazione delle persone e la Convenzione AELS riveduta.

²⁰ Legge federale del 14 dicembre 2012 sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate, RS 935.01.

²¹ www.sbf.admin.ch/dichiarazione